

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'IMMISSIONE IN CONSUMO DI CARBURANTI DA DEPOSITO FISCALE

Rilasciato a

Partita IVA

Codice fiscale

fino a concorrenza di euro

(euro

)

a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

indirizzo PEC

Conforme all'originale

PREMESSO CHE

- in seguito denominato/a "Richiedente", intende immettere in consumo carburanti per uso autotrazione, individuati dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018, dal deposito fiscale con cod. accisa e indirizzo PEC ai sensi dell'art. 1 commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

E CHE

- (per singola immissione in consumo:) il valore dei beni per i quali si procede all'immissione in consumo, come dichiarato dal "Richiedente", è pari a euro , cui corrisponde un'imposta sul valore aggiunto dovuta pari a euro oppure
- (per immissioni in consumo cumulative:) il valore complessivo dei beni per i quali si ritiene di procedere a successive immissioni in consumo nell'anno solare , come dichiarato dal "Richiedente", è pari a euro cui corrisponde un'imposta sul valore aggiunto dovuta pari a euro ;

il/la (in seguito denominata "Società o Banca"),

Codice fiscale

P.IVA

con sede in

Tel.

Fax

PEC

In regola con il disposto della legge del 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del "Richiedente" il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di

alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del valore dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui beni immessi in consumo dal deposito fiscale in premessa identificato

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ / BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia	<p>La Società o la Banca, con il presente contratto, garantisce all'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, il pagamento, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alla seguente somma, dovuta dal Richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Valore dell'Imposta sul valore aggiunto sui carburanti immessi in consumo dal deposito fiscale.
Art. 2 – Durata della garanzia	<p>La presente garanzia prestata con polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nel caso di singola immissione in consumo, a decorrere dalla data di immissione in consumo dei carburanti dal deposito fiscale da parte del Richiedente, per una durata pari a 12 mesi; ● in caso di più immissioni in consumo effettuate nel corso dell'anno solare e garantite con unico modello, a decorrere dalla data della prima immissione in consumo del carburante dal deposito fiscale da parte del Richiedente fino al 31/12 dell'anno successivo all'anno solare in cui avvengono le immissioni stesse.
Art. 3 – Importo massimo della garanzia	La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa.
Art. 4 – Inadempimento del contribuente	L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.
Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti	La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.
Art. 6 – Rinuncia alla preventiva escussione	La società o la Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.
Art. 7 – Surrogazione	La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni	Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.
Art. 9 – Foro competente	In caso di controversia fra Società o Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale a favore della quale è rilasciata la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.
Art. 10 – Rinvio	Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

Conforme all'originale

LUOGO

DATA

giorno	mese	anno

IL RICHIEDENTE

LA SOCIETÀ/BANCA

Si approvano specificamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ/BANCA